



Prot. n. 102

Napoli, 18 luglio 2022

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

- Sede -

Interrogazione a risposta immediata

Oggetto: legge n. 5, dell'8 febbraio 2005: “Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico – ambientale intorno all’antica città di Velia” e Piano Urbanistico Attuativo.

La sottoscritta consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 129 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale si richiede risposta immediata nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) la legge n. 5, dell'8 febbraio 2005 – (*Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico – ambientale intorno all’antica città di Velia*) - doveva tutelare l’area intorno all’antica città di Elea – Velia. Nella legge si stabilivano tutte le regole e i relativi finanziamenti. I comuni di Ascea e Casal Velino, d’intesa con la Soprintendenza ai Beni Archeologici e quella ai Beni Architettonici per il Paesaggio, il Patrimonio storico, Artistico e Etnoantropologico dovevano, entro dodici mesi, redigere un “piano particolareggiato di riqualificazione” che prevedesse le aree inedificabili, la riqualificazione degli spazi pubblici e privati;
- b) l’art. 2 prevede il “divieto” di apportare modifiche all’assetto del territorio o di realizzare qualsiasi opera edilizia fino all’approvazione del piano. Escludendo solo le opere pubbliche. Il piano tutt’ora pare sia stato redatto ma non approvato. Pertanto, la Regione Campania, davanti all’inadempimento, avrebbe dovuto nominare un commissario *ad acta*. Ma nulla di tutto ciò è accaduto;

considerato che:

- a) con una nota, via pec, del 25/11/2021, i dirigenti dell’ufficio regionale preposto, comunicavano al responsabile del Codacons Cilento che: “... *Pertanto in ordine all’elaborazione degli elaborati è al momento attivo un tavolo tecnico di copianificazione con il Mic, ed in particolare con gli uffici periferici ministeriali, con il compito di verificare le perimetrazioni dei beni tutelati e di prevedere la relativa normativa di attuazione. In particolare, verrà approfondito il tema della tutela paesaggistica dei territori adiacenti l’antica*



città di Velia anche in attuazione del disposto di cui alla legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014 che, al comma 175 dell'art. 1, prevede che dall'entrata in vigore del Piano Paesistico Regionale sia abrogata, tra le altre, anche la Legge Regionale n. 5 del 2005.”;

- b) la redazione e approvazione del piano paesistico per tutte le zone vincolate è un obbligo a cui la Regione Campania avrebbe dovuto adempiere da anni. Ma rappresenta un piano di area vasta, cioè interesserà indicazioni di massima che, a loro volta, dovranno, negli anni, essere declinate negli strumenti urbanistici, tra cui PUC e i piani attuativi. Invece, la legge su Velia aveva già previsto la redazione di un piano particolareggiato in grado di promuovere la qualità urbanistica, edilizia e paesaggistica proteggendo il territorio dall'abusivismo edilizio in quell'ambito straordinario ma degradato. Quindi, il piano paesaggistico regionale e il piano attuativo a tutela di Velia sono due strumenti collocati agli antipodi della scala della pianificazione territoriale e non sono fungibili;

rilevato che:

- a) la giunta regionale della Campania, A.G.C. 16 Governo del Territorio, Beni Ambientali e Paesistici, con decreto dirigenziale n. 15 del 3/4/2008, ha provveduto a liquidare a favore del comune di Ascea la somma complessiva di euro 125.000,00, a fronte di un finanziamento di euro 500.000,00 assegnato con D.D. n. 16 del 2/3/2007, a titolo di 1° acconto per la redazione del piano particolareggiato;
- b) il raggruppamento temporaneo di professionisti Ferrara Associati Studio di Progettazione Ambientale, in seguito alla partecipazione al bando di gara dell'11.12.2009 (prot. n. 16073) per l'aggiudicazione del servizio di redazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) di cui alla L.R. n. 5 dell'8/2/2005, finalizzato alla costituzione di una zona di riqualificazione paesistico - ambientale intorno all'antica città di Velia, si è aggiudicato il servizio di redazione del predetto piano e con convenzione del 31.01.2014 è stato conferito a tale raggruppamento il relativo incarico per un importo complessivo di euro 353.931, 26;
- c) il comune di Ascea si è impegnato a pagare entro il 30 giugno 2022 tutte le fatture sospese relative al P.U.A. previsto dalla legge (pagamento subordinato ad alcune condizioni come previsto dalla delibera di giunta comunale N. 199 seduta del 18 ottobre 2021);

ritenuto che l'abrogazione della legge n. 5, dell'8 febbraio 2005 – (*Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico – ambientale intorno all'antica città di Velia*), nata dalla necessità di assicurare un adeguato decoro all'area che circonda il parco archeologico, dopo 17 anni di attesa del piano particolareggiato, oltre a rappresentare uno sperpero di denaro pubblico rappresenta anche un grave danno al territorio e ai cittadini.



**Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e ritenuto
interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. quali sono i motivi per cui gli uffici regionali competenti non sono intervenuti sul comune di Ascea per sollecitare l'approvazione del Piano, nei tempi giusti, considerato che, oggi, se la legge verrà abrogata non sarà mai utilizzata generando un evidente sperpero di denaro pubblico e incalcolabili danni per i cittadini;
2. quali sono i motivi per cui non si è provveduto a nominare un "Commissario ad Acta" come prevede la legge e considerate le inadempienze;
3. con quali risorse economiche, il comune di Ascea, pagherà il Piano Urbanistico Attuativo considerato che il primo finanziamento, diviso in quattro acconti, per un totale di euro 500.000,00, in parte, è stato bloccato nonostante le richieste di rimborso del comune stesso e quali sono i tempi e procedure di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo considerato l'obbligo, di quest'ultimo, di recepire le norme di tutela.

Maria Muscarà